




San Zenone degli Ezzelini, 21/01/2021

COMUNICAZIONI SU ART. 5 E ART. 7 DEL BANDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'  
ECONOMICHE LOCALI

Con riferimento all'art. 5 del Bando si informa che a seguito di successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (risposta n. 37 dell'11.01.2021 della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate), l'imposta di bollo sulle istanze per l'erogazione di sussidi ad aziende danneggiate dall'emergenza COVID-19 non è più dovuta.

Con riferimento all'art. 7 del Bando si informa che l'art.10-bis della L. 176/2020 entrata in vigore il 25 dicembre 2020 ha stabilito che i contributi erogati per l'emergenza COVID-19 non concorrono più alla formazione del reddito imponibile e non sarà quindi applicata, in sede di liquidazione, la ritenuta del 4%.

Il Responsabile del Servizio  
geom. Emilio Furlan



sanzenonedegliezzelini.eu